COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2007

che proroga la decisione 2002/499/CE per quanto riguarda i vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea

[notificata con il numero C(2007) 2495]

(2007/432/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [1], in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea [2], autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L, originari della Repubblica di Corea, per periodi di tempo limitati e a determinate condizioni.

(2) Poiché le circostanze che hanno motivato tale autorizzazione sussistono ancora e non sono state fornite nuove informazioni tali da giustificare una revisione delle condizioni specifiche, è opportuno prorogare detta autorizzazione.

(3) Occorre pertanto modificare la decisione 2002/499/CE.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/499/CE è così modificata:

1) Nel primo e nel secondo paragrafo dell'articolo 2, «2008» è sostituito da «2010».

2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

Gli Stati membri possono applicare le deroghe di cui all'articolo 1 ai vegetali importati nella Comunità nei seguenti periodi:

Vegetali	Periodo
Chamaecyparis:	dall'1.6.2004 al 31.12.2010
Juniperus:	dall'1.11.2004 al 31.3.2005 dall'1.11.2005 al 31.3.2006 dall'1.11.2006 al 31.3.2007 dall'1.11.2007 al 31.3.2008 dall'1.11.2008 al 31.3.2009 dall'1.11.2009 al 31.3.2010
Pinus:	dall'1.6.2004 al 31.12.2010»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

[1] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88, del 25.3.2006, pag. 9).

[2] GU L 168 del 27.6.2002, pag. 53. Decisione modificata dalla decisione 2005/775/CE (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 11).